



SERVIZIO COMMERCIO TURISMO E QUALITÀ AREE TURISTICHE

IL RESPONSABILE

PAOLA CASTELLINI

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	PG	12/12	1203090
DEL	28	108	12/12

Ai Dirigenti degli Uffici Commercio
dei Comuni della Regione Emilia-Romagna

Loro sedi

Oggetto: rete di distribuzione carburanti per autotrazione. Nota MISE relativa al decreto legge 98 del 2011, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", e successive modifiche.

Si allega alla presente la nota del Ministero dello Sviluppo Economico, prot. n. 15855 del 03 agosto 2012, di risposta ad alcuni quesiti posti dalle regioni componenti il gruppo tecnico ristretto della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome.

La nota ministeriale si concentra, in particolare, sulle novità normative relative ai seguenti aspetti:

- obbligo della presenza di più tipologie di carburante ed eventuali esimenti per difficoltà tecnica o eccessiva onerosità;
- obbligo di self-service relativamente agli impianti di distribuzione carburanti liquidi e gassosi per natanti;
- calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie per mancata installazione dei dispositivi self-service pre-pagamento negli impianti esistenti.

Distinti saluti.

Dot.ssa Paola Castellini

All: 1.

Viale Aldo Moro n. 38 Torre
40127 Bologna

Tel 051.5273353 - 6430
Fax 051.5273024 - 6599

Mail: comtur@regione.emilia-romagna.it
Pec: comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

Divisione IV - Mercato e logistica dei prodotti petroliferi e dei carburanti

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'Energia

Struttura: DIP-EN

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0015855 - 03/08/2012 - USCITA

ALLA REGIONE MARCHE

GIUNTA REGIONALE

c.a. Assessore Antonio Canzian

e-mail funzione.commercio@regione.marche.it

Oggetto: Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con la legge 15 luglio 2011 n. 111, art. 28 - Richiesta di chiarimenti da parte delle Regioni e delle Province Autonome

Si fa riferimento alla richiesta di chiarimenti prot. 54/Ac/2011 del 27 ottobre 2011 con la quale le Regioni, rappresentate dal gruppo tecnico interregionale ristretto del coordinamento tecnico interregionale della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome- CINSEDO, hanno richiesto gli orientamenti del Ministero relativamente agli adempimenti introdotti dall'art. 28 della normativa citata in materia di liberalizzazione della rete distributiva dei carburanti.

Al riguardo, si evidenzia che, come è noto, tale normativa è stata successivamente modificata dall'art. 17 della Legge 24 marzo 2012 n. 27 di conversione D.L. n. 1/2012 che ha introdotto modificazioni, sia con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 28 della Legge n. 11/2011, di conversione del D.L. n. 98/2011, nonché dell' art. 83-bis della Legge 6.8.2008 n. 133, di conversione del D.L. n. 112/2008.

Pertanto si forniscono gli orientamenti del Ministero alla luce delle modificazioni normative introdotte nel 2012 e degli incontri che si sono tenuti nel frattempo con il Gruppo Tecnico dell'Interregionale Carburanti.

In particolare si evidenzia quanto segue:

Via Veneto, 33 - 00187 Roma
tel. +39 06 4705 2796/2232 - fax +39 06 4705 2036
e-mail dgsaie.segreteria@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

Divisione IV - Mercato e logistica dei prodotti petroliferi e dei carburanti

1. Obbligo della presenza di più tipologie di carburante e difficoltà tecnica/eccessiva onerosità

L'art. 17 della L. n. 27/2012 prevede al comma 5 la modifica dell'art. 83-bis, comma 17 della Legge n. 133/2008.

Il novellato comma 17 del citato art. 83-bis prescrive che "Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi o *che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo.*"

Al riguardo si evidenzia che la disposizione introdotta a tal fine è relativa sostanzialmente all'esonero dall'obbligo della presenza contestuale di più tipologie di carburanti qualora, e quindi in casi limitati, tale obbligo comporti ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo stesso.

Pertanto, se da una parte, con le normative introdotte dal 2008 è stata promossa una più incisiva razionalizzazione della rete distributiva ed anche la diffusione di carburanti ecocompatibili come sancito dal comma 20 dello stesso art. 83-bis, dall'altra, si riconosce un obbligo con caratteri anticoncorrenziali qualora sussistano ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alla finalità.

Al riguardo si precisa che i criteri affinché l'Amministrazione competente possa valutare in quali casi sussistano ostacoli tecnici che impediscono la presenza di più tipologie di carburante sono da rintracciare nelle normative di sicurezza applicabili e, per quanto riguarda il metano per autotrazione, a condizione che sia opportunamente documentato, nell'allacciamento alla rete di adduzione di tale carburante.

Via Veneto, 33 - 00187 Roma
tel. +39 06 4705 2796/2232 - fax +39 06 4705 2036
e-mail dgsaie.segreteria@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it

2



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

Divisione IV - Mercato e logistica dei prodotti petroliferi e dei carburanti

Nello specifico del metano, quale carburante per autotrazione, la cui offerta può far derivare maggiori difficoltà tecniche od economiche in considerazione di alcuni parametri quali costi di allacciamento, i tempi di allacciamento, il collegamento alla rete in relazione alla pressione della materia prima, etc... , si evidenzia che è in corso di predisposizione il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, previsto dell'art. 17 comma 8 della Legge n. 27/2012, che risponderà alla finalità di creare condizioni omogenee per lo sviluppo della rete degli impianti di distribuzione del metano, nel rispetto dell'autonomia delle regioni e degli enti locali.

2. Obbligo di self-service relativamente agli impianti di distribuzione carburanti liquidi e gassosi e per natanti

Tenuto conto che la commercializzazione dei carburanti benzina e gasolio autotrazione può avvenire sia in modalità servito che self service, mentre la commercializzazione del GPL e metano avviene attualmente solo in modalità presidiato, nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 17, comma 10, della Legge n. 27/2012, secondo il quale dovrà essere emanato un decreto che individui criteri e modalità per l'erogazione self service negli impianti di distribuzione del GPL, nel rispetto degli standard di sicurezza e della normativa tecnica in vigore, si ritiene che l'obbligo di selfizzazione sia limitato ai carburanti tradizionali liquidi (benzine e gasoli).

Inoltre si ritiene che non riguardi gli impianti di distribuzione carburanti ad uso di natanti per evidenti implicazioni di tutela dell'ambiente e di sicurezza.

3. Sanzioni

In relazione all'obbligo di adeguamento di cui al comma 6 dell'art. 28 sopracitato si rileva una competenza in materia di erogazione delle sanzioni in capo agli Enti titolari delle funzioni amministrative relativamente agli impianti di distribuzione carburanti.

Circa l'entità delle sanzioni si rimanda alla normativa nazionale di cui al sopracitato art. 28

Via Veneto, 33 – 00187 Roma
tel. +39 06 4705 2796/2232 – fax +39 06 4705 2036
e-mail dgsale.segreteria@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it

3



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

Divisione IV - Mercato e logistica dei prodotti petroliferi e dei carburanti

(che vanno da un minimo di €. 1.000 ad un massimo di €. 5.000).

In merito alla gradualità delle sanzioni si ritiene opportuno suggerire, al fine di uniformare l'applicazione a livello locale, tre fasce di erogato, nonché una gradualità nell'erogazioni delle stesse sulla base del protrarsi dell'inadempimento:

EROGATO ANNO 2012	SANZIONE mensile per il 1° e 2° MESE DI RITARDO	SANZIONE mensile per il 3°, 4° e 5° MESE DI RITARDO (+ 30%)	SANZIONE mensile dal 6° MESE DI RITARDO
< 1000 mc	€ 1000	€ 1300	€ 2500
Tra 1000 e 2000 mc	€ 1500	€ 1950	€ 3750
>2000 mc	€ 2000	€ 2600	€ 5000

Per la determinazione dell'erogato occorre prendere a riferimento le vendite di benzina e gasolio dell'anno solare 2012 quale risultante dal registro di carico e scarico relativo all'impianto medesimo.

Data la ristrettezza del termine di adeguamento, avente scadenza il 31 dicembre 2012, si invitano le amministrazioni competenti a snellire ed accelerare gli eventuali iter autorizzativi a cui sono sottoposti gli interventi.

IL DIRETTORE GENERALE
ing. *Cristo Dialuce*

Via Veneto, 33 - 00187 Roma
tel. +39 06 4705 2798/2232 - fax +39 06 4705 2036
e-mail dgsaie.segreteria@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it